



Garante del Contribuente per il Veneto

Al Senato della Repubblica, Segreteria generale

Alla Camera dei Deputati, Segreteria generale

Alla Presidenza del consiglio dei ministri

Al Ministro dell'economia e delle finanze

**RELAZIONE 2024 (1° quadrimestre) SULLA POLITICA ECONOMICA NAZIONALE
(LEGGE N. 212/2000)**

PARTE I

ECONOMIA CRIMINALE E DEMOCRAZIA

§1. TERRORISMO e DROGA

- Tutti i gruppi terroristici si finanziano tramite il commercio della DROGA;
- I mercanti di DROGA hanno immense risorse finanziarie, superiori a quelle di uno STATO (spesso col bilancio in rosso): il cartello della droga impiega per il trasporto SOMMERSIBILI a guida senza pilota, droni, gommoni superveloci, ecc;
- I contadini che coltivano piante destinate ai laboratori di raffinazione, gli addetti a tali laboratori, i corrieri, gli spacciatori, eccetera, costituiscono una FILIERA imponente che dà lavoro a milioni di persone;
- Riconvertire questi milioni di lavoratori ad una attività legale è un'impresa titanica, soprattutto in un periodo di guerra e di crisi economica;
- LE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI non hanno più una struttura piramidale: al criterio gerarchico si è sostituita una proliferazione di gruppi, anche piccoli, che controllano singole modalità di trasporto. Ad esempio, le mafie balcaniche controllano il traffico dei containers nei porti olandesi; ad esempio i gruppi brasiliani controllano che la droga prodotta in Brasile arrivi a destinazione in Europa;
- Dal 2013, sempre più è aumentata l'offerta di droga con conseguente diminuzione del prezzo al consumo;
- I gruppi criminali non si combattono tra di loro, ma preferiscono dividersi le sfere di competenza.
- Sono aumentate le terre destinate alla produzione di droga; sono in aumento le nuove produzioni di DROGHE SINTETICHE; in SUDAMERICA il cartello della DROGA recluta forza-lavoro tra i contadini che - col mitra puntato addosso - accettano di lavorare per il padrone criminale.

- Nessuno sa quante sono le nuove MAFIE, ma tutti sanno che i gruppi criminali preferiscono collaborare fra loro piuttosto che COMBATTERSI.

§ 2 IL CALCIO e L'ECONOMIA

Lo SPORT significa:

- a) i milioni di sportivi (dilettanti e professionisti) che lo praticano;
- b) i milioni di lavoratori che gravitano intorno: allenatori, medici sportivi, selezionatori; giornalisti; ecc.;
- c) le società (spesso quotate in BORSA) proprietarie delle squadre di calciatori, di rugbisti, di pallavolisti, ecc.;
- d) gli enti che organizzano le OLIMPIADI, i CAMPIONATI MONDIALI, ECC.;
- e) LA PUBBLICITA' (ad esempio, nel marzo 2024, la FEDERCALCIO di GERMANIA ha sottoscritto con la NIKE, la 1^a multinazionale dell'abbigliamento sportivo del MONDO, una sponsorizzazione di 100 MILIONI di Euro);
- f) I DIRITTI TELEVISIVI;
- g) LE SCOMMESSE LEGALI E CLANDESTINE;
- h) LE IMPLICAZIONI POLITICHE: ad esempio, tutti sanno che per gli ITALIANI è più importante vincere i CAMPIONATI MONDIALI di CALCIO che vincere una GUERRA;
- i) GLI EFFETTI SOCIALI: mentre il popolo distratto si diverte marciscono i problemi della GIUSTIZIA, della CORRUZIONE, ecc.;
- l) ECCETERA.

§3 L'INDUSTRIA del FITNESS

Macina nel MONDO 25 TRILIONI di \$ e nella sola ITALIA il fatturato ufficiale supera i 3 MILIARDI: quello in nero è pari ad almeno il DOPPIO. E difatti se la palestra, il massaggiatore, ecc. hanno la PARTITA IVA, ma pagano al FISCO nada de nada.

Questa industria comprende: palestre, piscine, cosmesi, massaggi, prodotti dietetici, integratori, produzione e vendita di articoli sportivi, ecc.

§4 L'INDUSTRIA del LUSO

Significa le GRANDI FIRME, soprattutto FRANCESI e ITALIANE.

Significa, ad esempio, PRADA e CHANEL che sono entrate nella leggenda. Significa, ad esempio, il TRENO ITALO che dopo il film di 007 (dove si vede questo magnifico TRENO ROSSO BRUCIATO entrare ed uscire dalle gallerie degli Appennini) conferisce ai suoi viaggiatori uno STATUS SYMBOL. Significa insomma una fetta importante del PIL mondiale; ad esempio, venerdì 22.03.24, quando tutte, ma proprio tutte, le BORSE erano in territorio positivo, soltanto la BORSA di PARIGI era in calo dello 0,62 e ciò perché, in questo clima di GUERRA, anche chi ha tanti SOLDI tende a RISPARMIARE. RITORNA cioè di prepotenza la gerarchia tra BENI PRIMARI e BENI SECONDARI.

§5 L'ECONOMIA LEGALE e QUELLA CRIMINALE

Metà del PIL MONDIALE è rappresentato dalla INDUSTRIA MANIFATTURIERA, che comprende ARMI, AUTOMOBILI, AEREI, NAVI (una PETROLIERA è più grande di molte isole delle PICCOLE ANTILLE; UNA NAVE DA CROCIERA trasporta 6.000 passeggeri, un numero doppio o triplo di molti dei 6.000 COMUNI d'ITALIA), UTENSILI (compreso il RASOIO A MANO, costruito 20 anni fa, che uso per farmi la barba... e posso radermi anche in caso di black-out della RETE ELETTRICA), LE CIABATTE di CASA (dentro cui l'uomo con la sua FAMIGLIA o da SOLO o con il suo GATTO o con il suo CAGNOLINO passa più di metà del TEMPO della SUA VITA), gli OROLOGI, ECCETERA.

L'ALTRA META' del PIL è quello CRIMINALE che comprende il TRAFFICO di DROGA (COCAINA, EROINA, MARIJUANA, DROGHE SINTETICHE, ecc.), di TABACCO ILLEGALE, di ORGANI UMANI, di BAMBINI, di DONNE, di SCHIAVI, di ANIMALI FEROCI, eccetera. COMPRENDE ANCHE I PROVENTI della CORRUZIONE. Comprende anche i patrimoni di molti, TROPPI, MAGISTRATI ITALIANI; se avete voglia potete leggere le mie RELAZIONI al PARLAMENTO ed al GOVERNO (reperibili nel SITO del MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE) e là non troverete il NOME e COGNOME, ma le funzioni svolte presso un TRIBUNALE... e, ad esempio, le funzioni di PROCURATORE CAPO le svolge UNA SOLA PERSONA che ha un nome e un cognome. ECCETERA

PARTE II

DEMOCRAZIA, STATO DI DIRITTO E TUTELA DELL'INDIVIDUO CONTRO LO STRAPOTERE DEI GIUDICI

§ PREMESSA. GLI STATI E LA DROGA - DEMOCRAZIA, DROGA e STATO di DIRITTO.

Democrazia significa STATO di DIRITTO ossia, da un lato, che lo stesso STATO è sottoposto alle REGOLE GIURIDICHE, dall'altro, che al singolo CITTADINO spettano DIRITTI (e OBBLIGHI) contro lo stesso STATO e verso gli altri CITTADINI.

Il Termometro consente di misurare con precisione se la temperatura è sopra o sotto lo ZERO mentre non esiste un termometro per misurare il grado di DEMOCRAZIA. Di conseguenza è talvolta difficile accertare se, in un certo momento storico, quel certo STATO sia una DEMOCRAZIA DEBOLE oppure una DITTATURA camuffata da democrazia, simile a una gallina adornata con le piume del pavone. Tale accertamento va condotto secondo il criterio dell'EFFETTIVITA' poiché accade spesso che la COSTITUZIONE di uno STATO preveda i c.d. DIRITTI UMANI mentre, di fatto, quegli individui vivono in condizione servile. In altre parole i diritti sono scritti nella CARTA COSTITUZIONALE, ma questa CARTA è CARTA STRACCIA. Dirò più avanti in che misura ciò vale per lo Stato italiano e porterò qualche esempio che la STORIA ci tramanda.

L'effettività o meno dello STATO di DIRITTO è strettamente correlata al rapporto di forza tra un certo STATO ed il CARTELLO dei NARCOTRAFFICANTI.

§ 1. LA MAFIA E' PRESENTE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E NEI TRIBUNALI.

Si legge ogni giorno sui giornali che vengono scoperte COSCHE MAFIOSE in ogni parte d'Italia.

Diamo un ELENCO delle ultime settimane:

- **18.4.24. Arrestato per mafia il Vice Presidente della Regione Sicilia** ed altri 10 politici.
- **10.4.24.** Il Sole 24 Ore: maxi truffa da 660 milioni di euro al PNRR: la Guardia di Finanza di Venezia smantella una organizzazione criminale internazionale: 23 arresti in Italia ed Europa.

- **9.4.24. Caso RUSSO** a Palermo: trattasi di concorso esterno in associazione mafiosa.
- **3.4.24.** Si legge sul Corriere della Sera: **Francesco Schiavone detto "Sandokan" già 5 interrogatori.** Gli affari e i patti con Cosa Nostra (traffico di rifiuti...la terra dei fuochi...anche in altre zone della Campania e della Puglia...appalti per le grandi opere pubbliche che i Casalesi si sono aggiudicati tramite prestanome...).
- **29.3.24. CASO CROSETTO.** Il sost. proc. LAUDATI, accusato di accesso abusivo a banca dati, di falso ideologico, ecc. si è servito del finanziere STRIANO per commettere i reati evidenziati dai 40/50 mila accessi abusivi alla banca dati SOS.
- **22.3.24.** La Procura di Milano rinvia a giudizio la ministra Santanchè + 4 per truffa ai danni dell'INPS, falsità, ecc.
- **Tribunale di Taranto:** 12 indagati per calunnia e falsità contro una vigilessa che aveva fatto il proprio dovere.
- **Bari.** È stato iniziato il procedimento per il **commissariamento del Comune di Bari dopo l'arresto di più di cento persone, arrestate per reati di mafia.**
- **17.3.24.** Il **dr. CISTERNA**, già n. 2 dell'Antimafia, è finito stritolato dalle correnti del CSM per aver osato presentare domanda per un posto già assegnato dalle stesse correnti del CSM! **Ebbene dopo 10 anni il dr. Cisterna è stato assolto con formula piena** (v. il quotidiano "La Verità" 17.3.24).

§ 2. LO STRANO CASO DEL DR. M.S.

Leggendo la cronaca nera riportata al § 1, penso a quello che sta succedendo al dr. M.S., un mio vicino di casa che conosco molto bene anzi posso dire che non c'è persona che conosco meglio di lui. Il dr. M.S., pur avendo ottenuto decine e decine di sentenze a lui favorevoli, da quattro anni è sotto il tiro incrociato di una associazione mafiosa di magistrati, per la precisione 10 di Padova e 3 di Trento.

Il dr. M.S. ha vinto delle battaglie soprattutto tramite le denunce alla Procura Generale presso la Corte dei Conti, che procede con il sistema inquisitorio. Per effetto delle denunce del dr. M.S. i Giudici F. e V. sono andati in pensione con anticipo di tre anni; i Giudici N. e G. hanno cambiato sede; il sost. proc. M., braccio destro del PROCURATORE CAPO, è scappato in pensione, abbandonando i sogni di gloria di essere a capo della Procura di Rovereto.

Per farla breve, in questa lotta impari, dove il dr. M.S. è solo con la sua penna biro, mentre l'associazione mafiosa dei '9+3+1' magistrati usa il terribile potere del Pubblico Ministero per attaccare i nemici e per archiviare l'azione penale contro gli amici.

Inutile dire che dietro a questa associazione mafiosa vi è una ragnatela di CTU, avvocati, commercialisti, curatori, ecc. che – in cambio di incarichi e altre utilità – sono pronti a fare carte false per i loro padrini.

Da questa esperienza il dr. M.S. ha ricavato una serie di SCHEMI DI DIFESA CONTRO LO STRAPOTERE DEI P.M. CORROTTI e nel paragrafo che segue do alcuni esempi, che metto a disposizione dei cittadini seri ed onesti, vittime di qualche pubblico ministero corrotto.

§ 3. SCHEMI DI DIFESA CONTRO LO STRAPOTERE DEI P.M. CORROTTI E CONTRO GLI AVVOCATI INFEDELI.

3.1. FALSO IDEOLOGICO PER OMISSIONE

Art. 479 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici: *"Il pubblico ufficiale, che ... omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene..."*.

Sul punto la **Cassazione penale sez. V, 21/09/2018, n.53707** statuisce che: *"Per l'integrazione del falso ideologico per omissione è necessario che siano stati pretermessi dati essenziali in relazione alla finalità probatoria dell'atto e allo specifico contenuto per cui esso è formato; contenuto, dunque, la cui assenza, per*

tale ragione, equivalga a loro implicita negazione, non potendo, invece, riguardare aspetti estranei all'oggetto tipico dell'atto e allo specifico contenuto per cui esso è formato".

3.2. FAVOREGGIAMENTO DELL'AVVOCATO

Art. 378 c.p. *"Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni".*

- Cass. pen. n. 13143/2022 *"La condotta del delitto di favoreggiamento personale, che è reato di pericolo, deve consistere in un'attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, provocando quindi una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere, essendo irrilevante, una volta accertata la sussistenza obiettiva del fatto materiale integrante il reato presupposto, l'applicazione di una causa di non punibilità ovvero il dubbio sulla concreta individuazione del suo autore".*
- Cassazione Penale sent. n. 48586/2019 e n. 37512/2021 che hanno esaminato la questione della ravvisabilità del reato di favoreggiamento personale nei rapporti tra difensore e assistito ritenendo che in tanto **"è configurabile il reato di cui all'art. 378 cod. pen. in quanto il difensore abbia travalicato la funzione affidatagli, di talché l'aiuto del difensore risulta strumentale non già alla corretta, scrupolosa e lecita difesa, ma alla elusione o deviazione delle investigazioni e, quindi, al turbamento della funzione giudiziaria rilevante ai sensi della citata norma penale"**.

Art. 379 c.p. *"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di contravvenzione".*

- Cass. pen. n. 3323/2021 *"Ai fini della configurabilità del reato di favoreggiamento reale, è sufficiente che la condotta posta in essere sia idonea a conseguire lo scopo di aiutare il colpevole ad assicurarsi il profitto del reato, a prescindere dall'esito di essa e cioè dall'effettivo conseguimento di tale finalità".*

3.3. DIRITTI DELLA PERSONA OFFESA

art. 90 Codice di procedura penale "Diritti e facoltà della persona offesa dal reato"

1. *La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge [101, 341, 360, 369, 394, 398, 401, 408, 409, 410, 413, 419, 428, 429, 456, 572 c.p.p.], in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie [121, 123, 367 c.p.p.] e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova (1).*

2. *La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.*

2-bis. *Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali.*

3. *Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente [74 c.p.p.].*

(1) *La persona offesa dal reato è soggetto processuale cui spettano diversi diritti tra cui la possibilità **presentare sempre memorie ed indicare elementi di prova**. Inoltre, in sede di indagini preliminari ha diritto di **ricevere l'informazione di garanzia** ex art. 369 c.p.p., **proporre querela** ex art. 336 c.p.p., di **nominare un difensore** ai sensi dell'art. 101 c.p.p., **richiedere al pubblico ministero di promuovere l'incidente probatorio** e **prendere visione dei relativi atti** ai sensi degli artt. 390 e 401 c.p.p., **assistere agli atti garantiti del pubblico ministero** e **ricevere l'avviso del loro deposito** (artt. 360 e 366 c.p.p.), **disquisire sulla proroga del termine di***

durata delle indagini di cui all'art. 406 c.p.p., **intervenire in merito alla richiesta del P.M. di archiviazione** prevista dall'art. 409 c.p.p., **richiedere al procuratore generale l'avocazione delle indagini** ex art. 413 c.p.p. Anche dopo l'esercizio dell'azione penale **ha diritto di manifestare la propria presenza poiché deve essere citata per l'udienza preliminare** ai sensi dell'art. 419 c.p.p., **messa al corrente del rinvio a giudizio immediato** ex art. 456 c.p.p. e **del giudizio abbreviato**, infine **può sollecitare il pubblico ministero affinché proponga impugnazione agli effetti penali**: non essendo parte ma mero soggetto, infatti, non le è riconosciuta la facoltà di proporre impugnazione avverso sentenze.

art. 327-bis c.p.p. "Attività investigativa del difensore"

1. Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI bis del presente libro.

2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l'esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.

3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici.

art. 394 c.p.p. "Richiesta della persona offesa"

1. La persona offesa [90] può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio.

2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.

3.4. CALUNNIA

ART. 368 CP: "Chiunque, con denuncia [c.p.p. 333], querela [c.p.p. 336], richiesta [c.p.p. 342] o istanza [c.p.p. 341], anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, **incolpa di un reato taluno che egli sa innocente**, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni".

La norma punisce anche la calunnia indiretta, com'è nel caso in esame (v. **le Sezioni Unite della Cassazione 23.2.96 n. 2110**). Perché venga integrato l'elemento soggettivo del reato di calunnia nessun rilievo assumono – almeno in linea di massima – i motivi a delinquere. I detti motivi, peraltro, possono acquistare valore sintomatico ai fini della valutazione della prova dell'elemento soggettivo di tale reato. (Nella specie, trattandosi di **falsa denuncia proveniente da persona esperta di diritto**, **la Suprema Corte ha osservato che, ai fini della prova, l'analisi dei motivi a delinquere può assumere rilievo decisivo, per la possibilità che il colpevole si precostituisca una via di uscita allo scopo di sfuggire a responsabilità penale, così da prospettare ragioni diverse da quelle normalmente conseguenti ad una falsa incolpazione**). Cass. pen. sez. VI, 5 marzo 1992, n. 2389 (ud. 20 novembre 1991).

È EVIDENTE CHE UN GIUDICE O UN AVVOCATO SONO, PER DEFINIZIONE, ESPERTI DI DIRITTO!

3.5. L'IMPUTATO HA SEMPRE L'ULTIMA PAROLA

L'art. 523 cpp così statuisce: "In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi". Ma per le Sez. Un. della Suprema Corte avere l'ultima parola significa poter replicare alle richieste del P.M. e delle Parti Offese. Ma quanto sopra implica il FONDAMENTALE DIRITTO al CONTRADDITTORIO, che vale non solo all'udienza dibattimentale ma anche nelle singole fasi del processo.

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE HA SANCITO: "il **diritto al contraddittorio è insito nel diritto di difesa**, che a sua volta è **garantito dall'art. 24 cost.** e che la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma **implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo e dunque anche nelle sue appendici conclusive**" (v. pag. 12).

"la conformazione "dinamica" del principio del contraddittorio, ne ribadisce costantemente il carattere di **limite invalicabile ex artt. 111 cost. e 6 Cedu**, attesa la rilevanza assunta quale cardine dell'ordine processuale, vero **crisma di legittimità del procedimento e garanzia processuale finanche inderogabile**.

Tale connotazione esige, come per l'appunto questa Corte va ripetendo, che ciascuna parte sia messa nella condizione di **svolgere le proprie difese per tutto il corso del procedimento**" (v. pag. 9).

"In tale contesto di regole e principi, se è vero, come è vero, che quello del contraddittorio, di cui il diritto di difesa finisce per esser compiuta espressione, è il principio cardine del processo giurisdizionale, **a niente serve evocare come limite il diverso principio di economia processuale**". (v. pag. 9).

(Cass. Civ. n. 2067/2023).

3.6. LA PROVA LOGICA È LA REGINA DELLE PROVE

- Ricordo che per la **Suprema Corte di Cassazione** "nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talché il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, sicché l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita **la PROVA LOGICA del fatto che (...) non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla PROVA DIRETTA (O STORICA)** quando sia conseguita con la rigerosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice" (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992).

- Secondo la **Cassazione** "in tema di valutazione della prova indiziaria, **il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi**, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve valutare, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad **un esame globale degli elementi** certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria dissolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana" (cfr. Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013; Sez. 1, n. 20461, del 12/04/2016).

§ 4. CONCLUSIONI

Per meglio comprendere **la terribile crisi morale ed economica dell'ITALIA** allego due precedenti RELAZIONI al PARLAMENTO, al GOVERNO ed al MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZA in data 26/01/2024 e in data 26/01/2022 (v. all. sub 1 e 2): in tali Relazioni è spiegato l'infernale art. 11 c.p.p. che, ad oggi, garantisce l'impunità dei pubblici ministeri protetti da un procuratore capo corrotto.

L'ITALIA sta affondando nel suo DEBITO PUBBLICO che – come ho provato in tutte le mie Relazioni del 2008 ad oggi – è infinitamente superiore al 140% del PIL, cifra di cui parlano i GIORNALI nell'aprile 2024. A dimostrazione del fatto che l'effettivo DEBITO PUBBLICO ITALIANO è quantomeno il DOPPIO di quello ufficiale del 140%, allego sub 3) l'articolo de IL TEMPO in data 16.07.23, che riporta i dati della CORTE DEI CONTI e del DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, dr E.M. RUFFINI su "oltre MILLE MILIARDI DI CREDITI VETUSTI che da anni il FISCO riporta nei suoi BILANCI e dei quali il FISCO STESSO non vedrà mai in euro".

VENEZIA, 22 APRILE 2024

IL PRESIDENTE

SANDRO MERZ